













ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"

Via Lamarmora - 74016 Massafra (Ta) - Tel. 0998801181 - C. F. 90214380736 cod. mec.TAIC85000D E-mail: taic85000d@istruzione.it - Pec: taic85000d@pec.istruzione.it - Sito www.comprensivopascoli.edu.it

Istituto Comprensivo Pascoli - Massafra (TA) **Prot. 0009244 del 21/09/2021**(Uscita)

Ai Docenti dell'Istituto

Al personale ATA

Ai Genitori e agli alunni

Al DSGA

Al sito web

DIRETTIVA CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI MISURE DI PREVENZIONE COVID 19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- ➤ VISTO l'art. 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;
- ➤ VISTO il CCNL 2007 secondo cui la vigilanza è un preciso obbligo dei docenti e dei collaboratori scolastici;
- TENUTO CONTO CHE tra i doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA E SULLE MISURE DI PREVENZIONE COVID 19

PER L'A.S. 2021/22

INDICE

PREMESSA

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

- Art. 1 Vigilanza e orario di servizio
- Art. 2 Norme di servizio
- Art. 3 Sostituzioni di colleghi assenti
- Art. 4 Malesseri/Infortuni
- Art. 5 Covid 19 Misure organizzative generali
- Art. 6 Assenze alunni
- Art. 7 Uscite alunni durante le lezioni
- Art. 8. Accesso ai servizi igienici
- Art. 9 Rapporti docenti/alunni
- Art. 10 Uscita alunni al termine delle lezioni
- Art. 11 Cambio ora lezione
- Art. 12 Esperti esterni
- Art. 13 Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"
- Art. 14 Spostamento alunni
- Art. 15 Entrate in ritardo/Uscite anticipate
- Art. 16 Frequenze irregolari
- Art.17 Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione
- Art. 18 Ricevimento dei genitori
- Art. 19 Accesso ai locali scolastici.

PREMESSA

Nel mese di settembre 2021, le attività scolastiche sono riprese in questo Istituto Comprensivo nel rispetto dell'eccezionalità a cui l'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata, sociale e lavorativa, compresa la scuola. La ripresa delle attività è stata effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi.

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

È il caso di evidenziare che l'art. 2048, 3° c. del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta, ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, <u>vincibile solo con la</u> prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto. E' necessario cioè che venga provato da parte dell'insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto (età, grado di maturazione degli allievi, condizioni ambientali ecc). La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo sempre più gravoso. I "precettori" non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo favorevole alla commissione del fatto dannoso. (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit.), ove si ritiene che la presenza dell'insegnante avrebbe potuto impedire l'evento dannoso (ad esempio con un intervento tempestivo finalizzato a dividere i due alunni che litigavano, evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione). Si veda, anche, Cass. 3.2.72, n. 260 ove si afferma che " la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da altre persone ovvero da fatti non umani". Sia che si applichi l'art. 2048 c.c. o l'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo connesso all'affidamento stesso.

Si sottolinea, infine, che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell'art. 2048, 1° c., e quella del precettore, ex art.2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, poiché l'affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di colpa in educando, "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti " (cfr. Cass. 21 settembre 2000, n.12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835; cfr. anche Cass. 26 novembre 1998 n.11984, in Giust. Civ. mass. 1998, 2460, secondo cui l'inefficacia dell'educazione impartita dai genitori, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli, è desumibile anche dalla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti). Si ricorda, poi, che nel procedimento civile l'azione risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola con legittimazione passiva; pertanto il docente non partecipa ad un processo in cui si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell'insegnante. L'esclusione dell'azione diretta contro il docente solo in apparenza costituisce un vantaggio, mentre potrebbe rivelarsi al contrario una menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale (dinanzi alla Corte dei Conti) nell'ambito di un'azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della P.A. condannata al risarcimento del danno.

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).

L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni.

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

In una recente sentenza — Cass. Civ. Sez. III, 19/07/2016, n. 14701 — la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla responsabilità della scuola nel caso di un danno subito dall'allievo all'interno dell'edificio scolastico, sentenziando che <u>la scuola è responsabile di eventi dannosi accaduti al di fuori del normale orario di lezione, in considerazione del dovere di diligenza e di vigilanza che grava sui precettori.</u> Il caso di specie riguardava un alunno minore il quale, prima che squillasse la campanella che segnava l'inizio delle lezioni, si trovava nella scuola e mentre percorreva il corridoio che portava alla sua classe, era stato spinto da alcuni compagni, cadendo a terra e subendo la rottura parziale di due denti. Difatti, come afferma la Corte, "la responsabilità della scuola scatta dal momento in cui il minore si reca all'interno della scuola dove c'è del personale addetto proprio al controllo (bidelli) degli studenti la cui giovanissima età doveva indurre il personale ad adottare le opportune cautele preventive, indipendentemente da qualsiasi segnalazione di pericolo da parte degli stessi".

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

Art. 1 - Vigilanza e orario di servizio

La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è un obbligo.

Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) – "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe almeno 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Art. 2 - Norme di servizio

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà **presente almeno dieci minuti** prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

Ingresso

Gli alunni varcheranno l'ingresso all'orario designato provvisti del regolamentare dpi (mascherine), vigilati dai collaboratori scolastici. I docenti avranno cura di aspettare gli alunni all'interno dell'aula. È responsabilità genitoriale monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli accompagnatori, rilevando la temperatura corporea che non deve superare i 37,5° prima dell'ingresso a scuola

Art. 3 - Sostituzioni di colleghi assenti.

Alla sostituzione di colleghi assenti si procede secondo il seguente ordine di priorità (vedere allegato):

- 1. incarico al docente con ore a disposizione; in caso di più docenti l'incarico è conferito prioritariamente al docente titolare della classe che ha ore a disposizione;
- 2. utilizzo della banca ore a credito e/o a debito;
- 3. incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti.

Durante la sostituzione dei docenti assenti, gli interessati devono raggiungere tempestivamente la classe; i collaboratori scolastici devono vigilare sulla classe fino all'arrivo del docente.

Art. 4 - Malesseri/Infortuni

In caso di infortunio, l'insegnante presente con la massima tempestività:

- richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso o dei collaboratori del D.S. o del referente di plesso;
- richiederà l'intervento dei collaboratori scolastici;
- > contemporaneamente provvederà ad avvisare la famiglia dell'alunno infortunato;
- ➤ nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (nº tel. 118), utilizzando, in via prioritaria il telefono della scuola o, in situazione di estrema emergenza, o in caso di mancato funzionamento delle linee telefoniche della scuola, anche il telefono privato.

Si diffida tutto il personale scolastico da qualsivoglia iniziativa personale.

In caso d'infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una sintetica relazione sull'accaduto (vedi format disponibile sul sito della scuola e che potrà essere fornito dal delegato di plesso) da consegnare in giornata all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere:

- generalità dell'alunno, sede e classe ecc;
- dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito;
- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
- eventuali soccorsi prestati e conseguenze riportate.

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

In caso di incidenti o malori di una certa gravità si avviseranno tempestivamente i genitori e si avviserà immediatamente il 118. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i

genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.

E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

Art. 5 Covid 19 - Misure organizzative generali

La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:

- ➤ l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- > non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
- Per i docenti e tutto il personale ATA essere muniti di certificato verde (green pass);

Chiunque (accompagnatori, assistenti...) ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. L'accesso alle aeree di pertinenza della scuola sarà consentito solo indossando la mascherina, rispettando la segnaletica predisposta e se in possesso di green pass.

Non sarò consentito l'ingresso negli spazi scolastici a docenti, ATA, genitori e personale esterno se privo del certificato verde (green pass). Un collaboratore scolastico, un assistente amministrativo o un docente delegati dal Dirigente Scolastico sarà predisposto per la verifica della certificazione verde Covid-19. Per il personale docente e ATA la verifica sarà effettuata mediante la piattaforma SIDI del Ministero dell'Istruzione.

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

Sono state poste in atto tutte le misure organizzative finalizzate alla prevenzione di assembramenti di persone, sia che siano studenti che personale della scuola, negli spazi scolastici comuni (corridoi, spazi comuni, bagni, sala insegnanti).

CRITERI ORGANIZZATIVI

- a. Privilegiare il ricorso alla comunicazione a distanza;
- Limitare gli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione;
- c. Registrare regolarmente i "visitatori" ammessi con indicazione per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;

- d. Punti di ingresso e di uscita differenziati;
- e. Percorsi interni con la segnaletica orizzontale per il distanziamento necessario;
- f. Pulizia approfondita e areazione frequente e adeguata degli spazi;
- g. Accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura. (munita di green pass).

Dovrà pertanto essere ridotta al minimo la presenza di genitori o loro delegati nei locali della scuola (sempre se provisti di green pass) solo se strettamente necessaria (es. entrata /uscita scuola dell'infanzia). Dovrà essere limitato l'utilizzo dei locali della scuola esclusivamente alla realizzazione di attività didattiche.

Dotazione organica

Il layout delle aule destinate alla didattica è stato rivisto con una rimodulazione dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento.

Anche l'area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) all'interno dell'aula è una superfice adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 2 metri, anche in considerazione dello spazio di movimento.

In tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica, ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla numerosità degli studenti dovrà essere considerato un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. Non sono consentite le lezioni di musica che prevedano l'utilizzo di strumenti a fiato (fatta eccezione per l'utilizzo del flauto traverso per il corso di strumento musicale della scuola secondaria di primo grado), mentre eventuali attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale.

Negli **spazi comuni**, aree di ricreazione, corridoi, sono stati previsti percorsi per garantire il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica.

Per lo svolgimento delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, sarà privilegiato lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.

Per le attività di **educazione fisica**, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri mediante apposita segnaletica.

Il **consumo della merenda** verrà effettuato rimanendo seduti nell'aula di pertinenza rispettando le norme di igiene personale e delle superfici. Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sia da un punto di vista educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari, che sanitario in quanto rappresenta un pasto sano ed equilibrato. Sono state previste soluzioni organizzative ad hoc al fine di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), nonché l'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e superfici.

I locali scolastici destinati alla didattica sono, inoltre, dotati di **finestre** per garantire un ricambio d'aria regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020.

Gli alunni dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto). Al riguardo va precisato che, in coerenza con tale norma, "non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti."

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni dovranno essere garantite le stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.

E' stata identificata una idonea procedura per l'accoglienza e isolamento (aula Covid) di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato immediatamente di mascherina chirurgica e dovrà essere attivata l'assistenza necessaria secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale.

Si rende noto che tutte le aule e gli altri ambienti scolastici sono stati dotati di dispenser per l'erogazione degli igienizzanti.

Misure igienico sanitarie

Igiene dell'ambiente

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Se la scuola non è occupata da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento" in particolare nella sezione "Attività di sanificazione in ambiente chiuso".

A riguardo si precisa che per sanificazione (a carico dell'amministrazione comunale) si intende l'insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l'attività di pulizia e di disinfezione. Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell'acqua, pulsanti dell'ascensore, ecc. Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, sarà fatta seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini. I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto verrà posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici (pulizia che avverrà almeno 2 volte nell'arco della giornata). In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte. La scuola pertanto provvederà ad:

- a. assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020;
- utilizzare materiale detergente, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID19, n.
 12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020;
- c. garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici (sottoposti a pulizia due volte al giorno);
- d. sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi giocattoli, attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. Sarà posta particolare attenzione alle modalità di sanificazione degli ambienti della scuola dell'Infanzia.

Igiene personale

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) o a base di altri principi attivi (con riportato il numero di registrazione o autorizzazione del Ministero della Salute) per l'igiene delle mani per gli studenti e il personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare, in ciascuna aula didattica per permettere l'igiene delle mani all'ingresso in classe, favorendo comunque in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro. La scuola garantirà giornalmente al personale la mascherina chirurgica, che dovrà essere indossata per la permanenza nei locali scolastici.

Studenti

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive". Non è previsto l'uso delle mascherine per i bambini sotto i sei anni di età, vista l'età degli alunni e la loro necessità di movimento.

La mascherina chirurgica dovrà essere indossata per l'intera permanenza nei locali scolastici, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto).

Personale della scuola

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica.

Anche per tutto il personale non docente, negli spazi comuni sono garantite le stesse norme di distanziamento di almeno 1 metro, indossando altresì la mascherina chirurgica.

Indicazioni per gli studenti con disabilità

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata è stata pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DL n. 111 del 2021 sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, è stato previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore unitamente alla mascherina chirurgica indosserà dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose ed eventualmente guanti in nitrile e camice. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti. Al riguardo, si precisa, tra l'altro, che è previsto l'utilizzo delle mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti.

Indicazioni per la scuola dell'infanzia

Nella scuola dell'infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che richiedono particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. E' stato necessario in tal senso incrementare il personale scolastico e si sono fornite specifiche indicazioni circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente delle mani, adottando tra l'altro criteri di riduzione del numero degli alunni contemporaneamente presenti in classe. Relativamente alla numerosità del gruppo classe, trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un contesto dinamico, è stato previsto un affollamento ulteriormente ridotto, anche in relazione alla dimensione dell'aula, rispetto ai criteri applicati nel contesto di classi di ordine superiore.

Gli alunni della scuola dell'infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall'alunno, il personale dovrà utilizzare dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, oltre la consueta mascherina chirurgica, ed eventualmente guanti in nitrile e camice.

Disposizioni relative alla gestione di una persona sintomatica all'interno dell'Istituto Scolastico.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, la scuola applicherà le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87." Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n. 34/2021.

"In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente". Inoltre, con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

E' stato nominato un referente covid d'istituto e referenti covid per ogni plesso scolastico.

E' stata identificata una idonea procedura per l'accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (studenti o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto dovrà essere dotato evidentemente di mascherina chirurgica e dovrà essere attivata l'assistenza necessaria secondo le indicazioni dell'autorità sanitaria locale.

Misure specifiche per i lavoratori

In riferimento all'adozione di misure specifiche per i lavoratori nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori "fragili" si rimanda a quanto indicato:

- 1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
- nel Documento tecnico Inail "Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Aprile 2020".
- 3. nel Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020;

- 4. nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività" del 29 aprile 2020" (supporto ASL e INAIL).
- 5. nell'art. 83 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". In riferimento a particolari dispositivi di protezione individuale per il contenimento del rischio da SARS-CoV2 saranno svolti corsi di formazione e informativa mirata, in collaborazione con le figure della prevenzione di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i., con particolare riferimento alle norme igieniche da rispettare, alla corretta procedura per indossare la mascherina chirurgica, nonché all'utilizzo e alla vestizione/svestizione dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti.
- 6. Decreto-Legge 6 agosto 2021 n. 111 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
- 7. Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" Parere tecnico. MIUR prot. 1237 del 13.08.2021;

Disposizioni relativa alla gestione di spazi comuni.

L'accesso agli spazi comuni è disciplinato con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale. Anche l'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle ordinarie prescrizioni di igienizzazione personale e degli ambienti mensa e di distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l'erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. L'ingresso e l'uscita dovranno essere organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e vanno predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser).

Per ciò che concerne le misure atte a garantire la somministrazione dei pasti, il personale servente è obbligato ad utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Il servizio può essere erogato nelle forme usuali, senza necessariamente ricorrere all'impiego di stoviglie monouso.

Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, le stesse anche per l'a.s. 2021-2022 non saranno presenti all'interno della scuola al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico.

Disposizioni relative all'areazione degli spazi

E' garantito il ricambio dell'aria con mezzi naturali in tutti gli ambienti e aule scolastiche. In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO2, di umidità relativa presenti nell'aria e,

conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è fatto obbligo mantenere, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche. ulteriori approfondimenti specifici sono contenuti nei Rapporti ISS COVID-19 n. 11/2021 e n. 12/2021.

Utilizzo dei locali scolastici da parte degli esterni.

L'utilizzo di locali scolastici da parte di soggetti esterni (es. palestra) è previsto solo in zona bianca e sarà assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 111/2021, nonché un'adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In zona arancione NON sarà consentito l'utilizzo dei locali scolastici da parte dei soggetti esterni,

Indicazioni di informazione e comunicazione

Saranno predisposte iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in modalità telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e/o in presenza, anche attraverso la cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all'ingresso della scuola e nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Sarà utile prevedere una attività formativa specifica in presenza al rientro per gli alunni rapportata all'età degli allievi e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti. Favorire, almeno nella prima fase, l'acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo campagne informative interne all'Istituto con la partecipazione proattiva di studenti e famiglie. Sarà utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari degli allievi perché assumano un comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio. Saranno organizzate apposite esercitazioni per tutto il personale della scuola senza gli studenti al fine di prendere meglio dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicalità. È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell'epidemia. Si riporta di seguito una proposta di "Cinque Regole" per promuovere campagne di comunicazione sul rientro a scuola in sicurezza.

Le cinque regole per il rientro a scuola in sicurezza

Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti

- Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola;
- 2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca.
- 3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
- 4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
- 5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.

Art. 6 - Assenze alunni

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli alunni, controllando la regolarità della giustificazione e, eventualmente, segnalando alla Presidenza ed ai Collaboratori del DS anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche. Qualora l'assenza dell'alunno sia dovuta a ragioni di salute e si prolunga oltre i <u>3 giorni</u> continuativi per la scuola dell'infanzia e dopo <u>5 giorni</u> per la scuola primaria e secondaria di primo grado, sarà necessario presentare il certificato medico. In caso Covid 19 accertato, si procederà seguendo le indicazioni dettate dall'ASL territoriale.

Art. 7 - Uscite alunni durante le lezioni

Le uscite degli alunni dall'aula, durante le ore di lezione, non sono di norma consentite durante la prima e l'ultima ora e durante i dieci minuti della ricreazione. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato al bisogno.

Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla privacy dovuto soprattutto agli alunni più grandi.

Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente al responsabile di plesso e all'ufficio di Presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi. La porta di ingresso non dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.

Gli alunni non dovranno mai essere utilizzati per lo svolgimento di mansioni all'esterno dell'aula scolastica (fare fotocopie, tasportare da un'aula all'altra oggetti potenzialmente pericolosi quali forbici, spillatrici, martelli, chiodini etc...)

Il docente che allontana dall'aula un alunno (azione mai autorizzata dal D.S.) se ne assume la responsabilità ed è consapevole dei rischi in cui incorre (omessa vigilanza, culpa in vigilando in caso di incidenti/infortuni).

Si ricorda che si potrebbero determinare responsabilità penali, civili, amministrativopatrimoniali e disciplinari. Gli alunni presenti nella scuola quindi, non possono essere lasciati
senza la sorveglianza ed il docente risponde delle lesioni/danni che l'alunno potrebbe
provocare a sé o ad altri, nel periodo in cui è sottoposto alla sua vigilanza, a meno che
l'insegnante o il preposto non dimostri la causa di forza maggiore.

Art. 8. - Accesso ai servizi igienici

I collaboratori dovranno assicurare una vigilanza attenta e costante nei pressi dei servizi igienici, intervenendo in caso di criticità e segnalando poi l'accaduto al Docente collaboratore del Dirigente. Gli alunni accederanno ai servizi igienici uno alla volta rispettando la segnaletica predisposta. Il docente avrà cura di monitorare il tempo che l'alunno/a trascorre fuori dall'aula e intervenire tempestivamente nel caso in cui l'assenza dovesse protrarsi.

Art. 9 - Rapporti docenti/alunni

Gli insegnanti, nel rapporto con gli alunni, avranno cura di interagire in modo pacato e senza alcuna forma di intimidazione, utilizzando uno stile comunicativo improntato sulla dialettica. Mai devono essere usate offese nei confronti degli alunni e messi in atto comportamenti che ledono la dignità dell'alunno, minando il suo senso di autostima. Comportamenti scorretti o lesivi della dignità del personale o dei compagni da parte degli alunni vanno annotati sul registro per i provvedimenti del caso. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni e per comportamenti particolarmente gravi, oltre che annotare i fatti sul registro di classe è opportuno che i docenti della classe stilino un progetto pedagogico-educativo, da condividere con la famiglia, volto al recupero del disagio scolastico, al fine di prevenire comportamenti che poi trovano il naturale approdo nel bullismo e/o cyberbullismo. Si devono privilegiare colloqui a distanza anche mediante l'ausilio di strumenti informatici.

Art.10 - Uscita alunni al termine delle lezioni

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila indiana fino all'uscita della scuola (gli alunni non devono sostare nei corridoi prima del suono della campanella), assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe rispettando la procedura Covid 19. (mascherina, distanziamento e segnaletica).

Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno.

Nello scendere/salire le scale e nel raggiungere l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci e assembramenti.

In particolare:

- ✓ il docente deve vigilare affinché vengano rispettate le norme stabilite dal protocollo di prevenzione e gestione dell'infezione Coronavirus Sars-2 dell'istituto;
- ✓ deve mettere in atto tutte quelle strategie educative che riterrà più opportuno per garantire un'uscita ordinata.

In caso di delega, il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo, corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria. <u>In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenne o sconosciuta o non delegata e comunque senza autorizzazione.</u> Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, affidano l'alunno al collaboratore scolastico.

Art. 11 - Cambio ora lezione

I docenti avranno cura di lasciare gli studenti, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; se i collaboratori sono già impegnati, si prega i docenti di effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile.

I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità.

Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi devono essere puntuali.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai collaboratori del D.S. o ai referenti di plesso che, a loro volta, avviseranno l'Ufficio di Presidenza.

I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo 10 minuti prima dell'inizio della lezione). Il docente non impegnato nell'ora successiva attenderà l'arrivo del collega in orario. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.

Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario; essi attenderanno l'arrivo dell'insegnante tenendo un comportamento corretto, restando seduti al proprio posto.

Art. 12 - Esperti esterni

Qualora siano espletate attività curriculari, inserite nel PTOF, che prevedano la presenza di esperti esterni, si rammenta ai docenti che la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe è di competenza del docente. Pertanto, nel caso di intervento in classe di "esperti", l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare l'"esperto" per tutta la durata dell'intervento.

Art. 13 - Vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie alunni con disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) e dal docente della classe. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 14 - Spostamento alunni

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche, devono essere accompagnati sempre dai docenti, indossando la mascherina, mantenendo il distanziamento e rispettando la segnaletica. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante. Grande attenzione si porrà al rispetto delle procedure attuate per la prevenzione del contagio e agli incidenti in corso di attività sportiva, attenendosi alle istruzioni già impartite.

Art. 15 - Entrate in ritardo / Uscite anticipate

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal docente in classe. Nel caso che la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno deve annotare, sul registro di classe, nello spazio del giorno successivo, l'obbligo della giustificazione da parte dello studente.

Se un alunno prevede di entrare a Scuola a lezioni già avviate, per gravi motivi, la famiglia dovrà avvisarne per iscritto l'Insegnante di classe utilizzando il diario per la scuola primaria e il libretto delle giustificazioni per la scuola secondaria di primo grado.

Nessun allievo minorenne può lasciare l'Istituto durante l'orario scolastico. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto dal genitore e custodita dal docente in apposita cartellina. Gli alunni devono, comunque, essere prelevati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne che avrà cura di compilare il modulo di autocertificazione fornito alla reception e di rispettare le procedure di prevenzione messe in atto da questa Istituzione Scolastica.

Art. 16 - Frequenze irregolari

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il docente di classe deve avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente. Esperiti inutili tentativi, il docente avrà cura di avvisare l'ufficio alunni per gli adempimenti di competenza.

Art.17 - Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

Il presente articolo ha validità nel caso in cui le visite guidate e i viaggi di istruzione possono realizzarsi in considerazione dell'evoluzione del quadro epidemiologico.

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni con bisogni speciali. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata (non retribuita e che non dà luogo a recupero) in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso; è obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. I genitori (solo rappresentanti di classe, genitori di alunni con particolari problemi di salute certificati), che partecipano ai viaggi di istruzione, non hanno obblighi di vigilanza, pertanto non possono sostituirsi ai docenti, ma possono affiancare gli insegnanti nel delicato compito della vigilanza. La vigilanza durante le mobilità Erasmus è garantita dai docenti accompagnatori durante le attività didattiche e formative che prevedono comunque la presenza dei docenti accompagnatori. Durante le ore di permanenza nelle abitazioni degli alunni stranieri, la vigilanza è garantita dalla famiglia ospitante.

Art. 18 - Ricevimento dei genitori

Gli insegnanti avranno cura di accogliere i genitori, previo appuntamento (da richiedere per iscritto tramite il diario dell'alunno) e se strettamente necessario durante l'ora di ricevimento, <u>mai durante</u> l'ora di lezione (o di programmazione), per non sottrarre tempo alla lezione stessa e incorrere in spiacevoli inconvenienti dovuti ad una mancata vigilanza della scolaresca. Sul sito della scuola verrà pubblicata una tabella riportante gli orari di ricevimento di ogni singolo docente. I genitori per poter accedere ai locali della scuola devono possedere il green pass.

In base all'evoluzione del quadro epidemiologico potrà essere possibile interagire con i genitori secondo modalità che in seguito verranno rese note.

Art. 19 - Accesso ai locali scolastici

Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, per ragioni di prevenzione, di sicurezza e

di tutela dei minori e di tutto il personale in servizio se non previa autorizzazione del D.S.

Chiunque abbia accesso ai plessi scolastici avrà l'obbligo di compilare e consegnare il modulo di

autocertificazione fornito alla reception e di rispettare le procedure di prevenzione messe in atto da

questa Istituzione Scolastica ivi compresa la misurazione della temperatura e la verifica del possesso

della certificazione verde,

Lo stesso dicasi per i tecnici che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale. I genitori

non possono accedere alle classi, per non interrompere l'attività didattica, se non per casi urgenti e

comunque sempre con la relativa autorizzazione del D.S. o del docente collaboratore. Per

comunicazioni urgenti ai figli possono rivolgersi ai collaboratori scolastici. E' compito del personale

scolastico far rispettare questa disposizione e assicurarsi che un genitore, prima che entri in classe, abbia

la relativa e necessaria autorizzazione.

Si confida nella fattiva e consueta collaborazione da parte dei docenti, dei genitori, degli alunni e di tutto

il personale scolastico.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Gianluigi MARAGLINO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, co.2, del D.Lgs n. 39/1999

20